

CAMERA DEGLI AVVOCATI TRIBUTARISTI DEL VENETO
STATUTO
Aggiornato al 4 maggio 2023

1.- Denominazione e sede.

1. È costituita una Associazione denominata "Camera degli avvocati tributaristi del Veneto" (di seguito: "Camera").
2. La Camera ha sede in Padova, presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

2.- Oggetto e finalità.

1. La Camera non ha finalità di lucro e svolge la sua azione per lo studio, l'approfondimento e l'attuazione delle leggi sostanziali e di procedura nel settore tributario in ogni sua manifestazione, secondo i principi della Costituzione Italiana e dell'ordinamento giuridico.
2. Essa promuove ogni iniziativa per l'attuazione dei suoi scopi nell'interesse degli esercenti la professione di avvocato nel campo tributario.
3. La Camera persegue, altresì, le seguenti finalità:
 - a) la piena tutela della dignità dell'attività difensiva e di assistenza, in particolare nei confronti della Pubblica Amministrazione, degli altri Enti impositivi e degli organi giurisdizionali, nonché dei loro delegati ed ausiliari;
 - b) la piena ed effettiva attuazione del diritto di difesa del contribuente in tutte le sue manifestazioni, e dei principi dello Statuto dei diritti del contribuente;
 - c) l'elaborazione, lo studio e le proposte di legislazione e disciplina dei tributi;
 - d) la formazione, l'aggiornamento e lo sviluppo professionale degli iscritti, mirando alla valorizzazione della figura dell'Avvocato Tributarista e della sua specifica professionalità dinanzi agli organi giurisdizionali;
 - e) iniziative di studio, editoriali, di ricerca e di dibattito sulle problematiche di carattere tributario attraverso l'organizzazione di convegni, corsi, seminari, tavole rotonde, pubblicazioni, curando segnatamente la diffusione delle sentenze e la segnalazione al comune dibattito delle decisioni maggiormente degne di nota;
 - f) l'istituzione e gestione di corsi di formazione nel settore tributario;
 - g) il dialogo sulle principali problematiche dell'orientamento tributario con gli Ordini e Collegi operanti nel settore nonché con le altre organizzazioni forensi;
 - h) lo svolgimento di ogni altra attività ritenuta utile al raggiungimento dei fini istituzionali della Camera.
4. La Camera può, su decisione dell'assemblea, aderire ad associazioni giuridiche e forensi nazionali ed internazionali.

3.- Durata

1. La Camera ha durata indeterminata, ma può sciogliersi in ogni momento per volontà degli associati o per altre ragioni stabilite dal presente Statuto o dalla legge.
2. L'esercizio finanziario ha durata annuale coincidente con l'anno solare.
3. Il primo esercizio finanziario si chiuderà al trentuno dicembre duemilatre (31.12.2003).

4.- Autonomia

1. La Camera ha carattere apolitico e apartitico ed opera in piena autonomia ed indipendenza.

5.- Associati

1. Possono aderire alla Camera, in qualità di associati, gli avvocati ed i praticanti avvocati iscritti nei registri degli Ordini degli Avvocati del distretto della Corte d'Appello di Venezia, nonché dei distretti limitrofi laddove nel Foro del richiedente non risultino costituite Camere degli avvocati tributaristi aderenti ad UNCAT, che esercitino la propria attività prevalentemente nel settore tributario o abbiano dimostrato un interesse anche scientifico per la materia, ovvero che diano un contributo importante al conseguimento delle finalità perseguite dalla Camera.
2. Ogni associato può presentare alla Camera un esposto su fatti e circostanze che ledano gravemente il diritto alla difesa nonché il prestigio e la dignità dell'Avvocato nell'esercizio della professione. Il Consiglio Direttivo dovrà esaminare l'esposto, pronunciarsi su di esso ed assumere tutte le iniziative ritenute opportune, nessuna esclusa.

CAMERA DEGLI AVVOCATI TRIBUTARISTI DEL VENETO
STATUTO
Aggiornato al 4 maggio 2023

6.- Fondo camerale.

1. Il Fondo Camerale è costituito:
 - a) dalle quote associative determinate ogni anno dal Consiglio Direttivo e dai beni con esse acquistati;
 - b) dai beni, contributi e provvidenze da chiunque versati o conferiti alla Camera;
 - c) dagli eventuali utili o avanzi di gestione.
2. Il Consiglio Direttivo potrà proporre contributi straordinari specifici in occasione di particolari iniziative.
3. La quota o contributo associativo non è trasmissibile né rivalutabile.
4. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione.
5. In caso di scioglimento, il fondo sarà devoluto, secondo delibera assembleare, in favore di Enti o Associazioni che perseguano scopi analoghi a quelli della Camera.

7.- Organi.

1. Sono organi della Camera:
 - a) l'Assemblea degli associati;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente e i Vicepresidenti (fino ad un massimo di due);
 - d) il Segretario;
 - e) il Collegio dei Revisori;
 - f) il Collegio dei Probiviri;
 - g) il Tesoriere.
2. Nessuna delle relative cariche è retribuita.

8.- Assemblea.

1. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è costituita da tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote associative già deliberate e si riunisce presso la sede della Camera o in altro luogo della Regione. L'Assemblea, fermo quanto disposto dal comma 6 lett. b) per le assemblee elettive, si può riunire anche a distanza tramite piattaforme che consentono il collegamento audio e video, salvo che la maggioranza degli associati non chieda che si tenga in presenza.
2. L'Assemblea degli iscritti è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro la fine di marzo, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario nonché per l'approvazione delle quote associative previa proposta del Consiglio Direttivo; l'Assemblea viene altresì convocata quando il Presidente o due membri del Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno ovvero quando almeno cinque associati ne facciano richiesta formulando l'ordine del giorno.
3. L'Assemblea è convocata con l'ordine del giorno mediante avviso individuale, da spedire tramite posta elettronica almeno dieci giorni prima, salvi i casi di eccezionale urgenza nei quali il termine può essere abbreviato fino a 48 ore.
4. Ogni associato ha diritto ad un voto. I soci onorari possono partecipare alle assemblee ed esprimere le proprie opinioni, ma non hanno diritto di voto.
5. L'associato può farsi rappresentare per delega, ma ogni associato non può riceverne più di due. Le deleghe possono essere conferite soltanto ad associati che non ricoprano cariche sociali e sono valide se conferite in forma scritta e sottoscritte, anche con firma digitale, ed inviate al delegato a mezzo e-mail.
6. L'Assemblea Ordinaria delibera:
 - a) l'approvazione del rendiconto economico e finanziario annuale;

CAMERA DEGLI AVVOCATI TRIBUTARISTI DEL VENETO
STATUTO
Aggiornato al 4 maggio 2023

- b) la nomina e la revoca dei componenti il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori ed il Collegio dei Probiviri; gli associati potranno partecipare all'assemblea anche da remoto con modalità telematiche. La manifestazione di voto avverrà esclusivamente con modalità telematiche mediante apposite piattaforme in grado di garantire, in presenza o da remoto, la segretezza del voto.
 - c) su ogni altro argomento non espressamente riservato all'Assemblea Straordinaria.
7. L'Assemblea Straordinaria delibera:
- a) la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto;
 - b) lo scioglimento della Camera e la destinazione dell'eventuale fondo di cui all'art. 6.
8. Per la costituzione legale dell'Assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l'intervento di tanti associati che rappresentino almeno il 50 per cento di tutti gli associati aventi diritto al voto. Non raggiungendo questo numero di presenti, la sessione è rimandata a non più di trenta giorni dalla prima convocazione.
9. Nella seconda convocazione, che può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati, salvo che si tratti di Assemblea straordinaria, per la validità della quale è richiesta la presenza di almeno un terzo di tutti gli associati aventi diritto al voto.
10. Le deliberazioni dell'Assemblea vengono assunte a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.
11. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, da uno dei Vicepresidenti o in assenza del Presidente e di entrambi i Vicepresidenti, dall'associato più anziano d'età. L'Assemblea, all'inizio di ogni riunione, elegge tra gli associati presenti un segretario d'assemblea. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'Assemblea.
12. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell'Assemblea, dal segretario e dagli scrutatori qualora nominati.

9.- Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da dieci membri (compresi un Presidente e uno o più Vicepresidenti fino ad un massimo di due) eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea ordinaria; essi durano in carica tre anni.
2. Ciascuno associato in regola con il pagamento delle quote associative potrà candidarsi a componente del Consiglio Direttivo, dandone notizia al Consiglio stesso almeno sette giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea di nomina.
3. Il Presidente provvederà a comunicare agli associati l'elenco dei candidati almeno cinque giorni prima dell'Assemblea. In sede di votazione non può essere espresso un numero di preferenze superiore a tre.
4. Il singolo Consigliere non può ricoprire la medesima carica di Presidente, di Vicepresidente, di Tesoriere o di Segretario per più di due mandati consecutivi del Consiglio Direttivo; può ricoprire la carica di Presidente per tre mandati consecutivi il Consigliere che, in occasione del terzo mandato, viene eletto con un numero di voti superiore ai tre quarti dei voti espressi; decorso il secondo mandato -ovvero il terzo mandato nel caso del Presidente nominato per tre mandati consecutivi- i Consiglieri restano ineleggibili alla carica di Presidente, di Vicepresidente, di Tesoriere o di Segretario per un mandato.
5. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, uno o più Vice Presidenti (non più di due) ed il Tesoriere.
6. Il Consiglio Direttivo, al fine di assicurare la rappresentatività territoriale della Camera individua, all'atto del suo primo insediamento, tra i Consiglieri o tra gli altri associati, i Referenti territoriali per i diversi Fori.
7. Il Consiglio Direttivo, per specifiche iniziative attinenti agli scopi e alle finalità proprie della Camera, ha, altresì, facoltà di nominare commissioni tecniche i cui componenti possono essere nominati tra gli associati esterni al Consiglio Direttivo e/o delegare specifici compiti ad uno o più associati esterni al Consiglio Direttivo.
8. Il Consiglio Direttivo in particolare:
- a) convoca le Assemblee;
 - b) attua le deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) esercita ogni attività e promuove ogni iniziativa secondo i fini della Camera;
 - d) delibera sulle domande di ammissione alla Camera, e sulle esclusioni per il sopravvenuto venir meno delle condizioni di ammissione alla Camera;

CAMERA DEGLI AVVOCATI TRIBUTARISTI DEL VENETO
STATUTO
Aggiornato al 4 maggio 2023

- e) amministra il patrimonio camerale e redige il rendiconto economico e finanziario annuale;
- f) determina la quota associativa annua da sottoporre all'Assemblea;
- g) controlla l'amministrazione della Camera, accerta la regolare tenuta della contabilità e redige la relazione ai bilanci preventivi e consuntivi da presentare all'assemblea;
- h) decide la sanzione della radiazione su proposta del Collegio dei Probiviri;
- i) conferisce il titolo di socio onorario a chi si sia particolarmente distinto nell'ambito della disciplina del diritto tributario e/o abbia dato un particolare sostegno e contributo alla Camera; non possono assumere il titolo di socio onorario i Magistrati della Repubblica in servizio attivo; i soci onorari non hanno diritto di voto e non possono accedere alle cariche elettive; inoltre i soci onorari sono esentati dal pagamento della quota sociale.

9. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

10. I Consiglieri, che senza giustificato motivo non presenziano alle riunioni del Consiglio per tre volte di seguito, decadono di diritto dalla carica.

11. Le sedute del Consiglio sono indette almeno una volta ogni sei mesi dal Presidente, su sua decisione, o su richiesta di almeno due membri del Consiglio stesso, con comunicazione scritta a tutti i componenti, fatta anche con mezzi elettronici o telematici da spedirsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

12. Il Consiglio può deliberare senza formalità di convocazione qualora sia integralmente costituito.

13. Le sedute sono aperte a tutti gli associati e si terranno presso la sede della Camera o altrove; il Consiglio si potrà riunire anche a distanza o in modalità mista (parte in presenza e parte da remoto), tramite piattaforme che consentono il collegamento audio e video.

14. In caso di decadenza, dimissioni, morte o altro impedimento all'esercizio della carica di uno o più componenti, il Consiglio Direttivo provvede alla relativa sostituzione mediante cooptazione, salvo ratifica dell'Assemblea degli Associati nella prima riunione successiva.

15. In caso di dimissioni o decadenza contemporanea dell'intero Consiglio Direttivo o di almeno tre componenti dello stesso, il Presidente, o chi ne fa le veci, indice immediatamente l'Assemblea per procedere all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo, limitandosi, nel frattempo, alla ordinaria amministrazione della Camera.

16. Le delibere del Consiglio Direttivo non sono impugnabili, tranne quelle in tema di mancata ammissione di nuovi associati per le quali si applica l'art. 14, terzo comma, lett. c) del presente statuto.

10.- Presidente e Vice Presidenti.

1. Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente la Camera, ha potere di firma per essa, presiede e convoca il Consiglio Direttivo, curandone l'attuazione delle deliberazioni e nomina tra i componenti il Consiglio Direttivo il segretario della riunione del Consiglio, che coadiuva il Presidente o i Vice Presidenti nell'esercizio delle loro funzioni, redige i verbali di riunione del Consiglio, curandone la tenuta in apposito registro.

2. Nei casi di particolare urgenza il Presidente, nell'ambito dell'ordinaria amministrazione, può decidere autonomamente, salvo ratifica del Consiglio Direttivo.

3. Il Vicepresidente più anziano di età (se eletti in numero di due) o, in mancanza dei Vicepresidenti, il consigliere più anziano di età svolge le funzioni del Presidente, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

11.- Segretario della Camera.

1. Il Segretario della Camera viene nominato dal Consiglio Direttivo al proprio interno, per svolgere un'attività di ausilio agli Organi Direttivi e di collegamento tra gli stessi e gli associati.

12.- Tesoriere.

CAMERA DEGLI AVVOCATI TRIBUTARISTI DEL VENETO
STATUTO
Aggiornato al 4 maggio 2023

1. Il Tesoriere della Camera viene nominato dal Consiglio Direttivo al proprio interno e tiene i registri sociali, provvede agli incassi, esegue i pagamenti relativi alla ordinaria amministrazione nonché quelli deliberati, redige e sottoscrive il rendiconto e tiene la cassa dell'Associazione.
2. Il Tesoriere predispone inoltre i bilanci preventivi e consuntivi da presentare all'assemblea.
3. La carica di Tesoriere non può essere cumulata con quella di Segretario.

13.- Collegio dei Revisori.

1. Il Collegio dei Revisori è eletto dall'Assemblea a scrutinio segreto; è composto da tre membri, scelti tra gli associati non facenti parte del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Probiviri.
2. I Revisori durano in carica due anni e sono rieleggibili. Il Presidente viene eletto dai componenti al loro interno.

14.- Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'Assemblea a scrutinio segreto; è composto da tre membri, scelti tra gli associati non facenti parte del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori.
2. I Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Presidente viene eletto dai componenti al loro interno.
3. Il Collegio giudica quale arbitro irrituale, senza formalità di procedura, nel rispetto della imparzialità e del diritto alla difesa:
 - a) su controversie tra gli associati;
 - b) su questioni relative alla interpretazione ed applicazione del presente Statuto;
 - c) sulle questioni di cui venga investito dall'avvocato o dal praticante interessato in merito alla propria mancata ammissione;
 - d) sul comportamento degli associati contrario ai fini che la Camera si propone di attuare, e sulle relative sanzioni: - richiamo orale; - censura scritta; - sospensione da due mesi ad un anno.
4. Può infine proporre al Consiglio Direttivo di comminare la radiazione.
5. Le decisioni del Collegio dei Probiviri non sono impugnabili.

15.- Perdita della qualità di associato.

1. La qualità di associato si perde per morte, recesso, radiazione o esclusione per il sopravvenuto venir meno delle condizioni di ammissione alla Camera.
2. L'associato può recedere in ogni momento dalla Camera, dandone comunicazione al Consiglio Direttivo con raccomandata A.R. o tramite posta elettronica e l'efficacia del recesso decorrerà dal momento in cui la comunicazione perverrà al destinatario.
3. La radiazione o l'esclusione dell'associato è deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo, su proposta del Collegio dei Probiviri o anche su proprio impulso, per gravi motivi ovvero per il mancato pagamento della quota sociale per più di due anni anche non consecutivi nonostante l'inutile decorso di un mese dal ricevimento a mezzo p.e.c. del secondo sollecito del Tesoriere. In ogni caso detto provvedimento sarà assunto dopo aver contestato all'interessato l'addebito. La decisione del Consiglio Direttivo non è impugnabile.
4. La radiazione e la cancellazione dall'Albo degli Avvocati o dal Registro dei Praticanti comportano la cessazione della qualità di associato della Camera.
5. In caso di perdita della qualità di associato, nulla è dovuto all'associato o ai suoi eredi per le quote versate.

16.- Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto sono applicabili le norme del codice civile e le altre norme di legge.

Norma transitoria

1. Con l'approvazione del presente Statuto da parte dell'Assemblea, tutti gli organi elettivi rimarranno in carica sino alla scadenza naturale del mandato di due anni previsto dalla versione precedente dello Statuto.

CAMERA DEGLI AVVOCATI TRIBUTARISTI DEL VENETO
STATUTO
Aggiornato al 4 maggio 2023

2. Ai fini del rispetto dei limiti di mandato di cui all'art. 9, quarto comma, occorrerà aver riguardo anche ai mandati espletati prima dell'approvazione del presente Statuto.